



OGGETTO: ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2490 C.C. – RIFERIMENTO ALLE DD NN. 63/2022-68/2022 - 72/2022.

Il Segretario Generale e Conservatore del Registro delle imprese

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del Codice Civile recanti la disciplina del Registro delle imprese;

VISTI la legge n. 580/1993, in particolare l'art. 8 "Registro Imprese" ed il relativo Regolamento di attuazione il DPR n. 581/1995;

VISTO l'art. 2490, comma 6, del Codice Civile, "Bilanci in fase di liquidazione" che recita "*Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495*";

VISTA la Determina del Conservatore n. 42 del 06/06/2008, nella quale sono stati individuati i criteri operativi e le modalità tecniche per la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione, rientranti nella fattispecie dell'art. 2490, u.c.

VISTO l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" ai sensi del quale "*Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall' articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore*;

VISTO l'art. 32 c.1 della L. 69 del 18/06/2009 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa che dispone "*A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*";

VISTO l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*" e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A.R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;

RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto "*...il numero dei destinatari...*" rende la notificazione personale "*particolarmente gravosa*";

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e che, quindi, anche il provvedimento finale possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese indicate;



CONSIDERATO che per tutte le imprese, esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto da tempo l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);

VISTO l'art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che prevede l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.63 del 16/02/2022 "*AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI SOCIETA' DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 2490 DEL C.C.*" così come rettificata con le successive Determinazioni n. 68 del 17/02/2022 e n. 72 del 23/02/2022 e l'allegato **elenco di n. 77 società** interessate dalla procedura;

CONSIDERATO che, delle società in elenco, la maggioranza è risultata priva di un domicilio digitale valido ed attivo e che solo per un esiguo numero è stato possibile provvedere alla notifica aggiuntiva via PEC della comunicazione di avvio del procedimento;

RILEVATO che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non risulta essere una modalità efficace, non solo a fronte del predetto obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC/domicilio digitale, ma anche in termini di costi e perché spesso priva di effetti per irreperibilità dei destinatari;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

CONSIDERATO che l'Albo camerale della Camera di Commercio di Cosenza è *on-line* e consultabile in un'apposita sezione del sito internet istituzionale;

VALUTATO che anche il provvedimento finale possa essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, mediante la pubblicazione on-line;

CONSIDERATO che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

RAMMENTATO che la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;

TENUTO CONTO che la cancellazione d'ufficio si configura come atto dovuto nella tenuta dell'ufficio del Registro Imprese;

VERIFICATO che la comunicazione di avvio del procedimento (prot. 2867 del 17/02/2022) è rimasta pubblicata all'albo camerale informatico, nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza, per 45 gg dal 24/02/2022, unitamente all'elenco delle società destinatarie;

VERIFICATO che la notizia dell'avvio del procedimento è pubblicata in modo permanente sul sito internet della Camera e che si è provveduto all'informazione dell'iniziativa agli Ordini professionali e le Associazioni di categoria della provincia, con comunicazione prot. n.2946 del 18/02/2022;

TENUTO CONTO della richiesta di archiviazione della procedura acquisita al protocollo camerale n. 3454 del 28/02/2022 per la società di cui al REA 60622;



TENUTO CONTO dell'archiviazione della procedura per il REA 99319, vista l'esistenza di protocolli recenti sulla posizione;

CONSIDERATO che, in seguito al mancato riscontro all'invito dell'Ufficio nel termine assegnato, è stato compilato l'elenco delle imprese (**n. 75**) di cui è possibile ordinare la cancellazione dal Registro delle imprese;

RITENUTO opportuno che ci si avvalga dei servizi massivi di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;

PRESO ATTO che l'istruttoria degli atti presupposti alla presente determinazione è stata eseguita dalla D.ssa Consuelo Milione, responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che la verifica della regolarità formale degli atti relativi all'argomento è stata eseguita dalla Responsabile dell'Ufficio 6 Registro Imprese- fascicolo di impresa, Dott.ssa Patrizia Tarsitano;

RICHIAMATA la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013;

DETERMINA

- 1) l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro Imprese, ai sensi dell'art. 2490 c.c. e dell'art. 40 del D.L. 76/2020 conv. con L. 120/2020 , delle società (**n. 75**) di cui **all'elenco allegato**;
- 2) che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle società che - nelle more della notifica del provvedimento, cioè durante il periodo di pubblicazione all'albo – depositino i bilanci d'esercizio o inviino motivate controdeduzioni finalizzate al mantenimento dell'iscrizione o, ancora, risultino cancellate dal Registro delle imprese o sottoposte a procedure concorsuali;
- 3) che la notificazione del presente provvedimento alle imprese indicate nell'elenco allegato avvenga – ai sensi dell'art. 8 c. della legge 241/1990- mediante **pubblicazione nell'albo camerale on line per n. 30 giorni continuativi**;
- 4) di stabilire che il termine di quindici (15) gg. per ricorrere al Giudice del Registro avverso la cancellazione decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 gg.;
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato elenco sul sito camerale, nella sezione "Registro Imprese" e "Cancellazioni d'ufficio", in modo permanente;
- 6) di avvalersi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa per la conseguente cancellazione dal registro elettronico con gli effetti estintivi previsti dal codice civile;
- 7) di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

- **D.ssa Erminia Giorno** -

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.